

\* \* \* \* \*

## COMUNE DI POMARETTO

\* \* \* \* \*

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 4**

**OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.**

L'anno duemilaventidue, addì **UNDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore **19:32** a seguito della convocazione disposta dal Sindaco Danilo Breusa, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 01 del 19/03/2020, si è riunita, in videoconferenza, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>1. BREUSA DANILO STEFANO</b>	Sindaco	<b>SÌ</b>
<b>2. PASCAL GIULIANO</b>	Assessore	<b>SÌ</b>
<b>3. BOUNOUS MAURA</b>	Assessore	<b>SÌ</b>
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale **CARPINELLI d.ssa Pia**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: "FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. "**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati i seguenti atti:

- la propria deliberazione n. 04 del 12/01/2021, con la quale sono stati forniti gli indirizzi, alla Delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2021-2023, e agli uffici indirizzi per la costituzione della parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale per l'anno 2021;
- il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21/5/2018, per il triennio 2016-2018, in particolare l'art. 8, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 41 del 29/05/2018, con la quale è stata costituita la Delegazione Trattante di parte pubblica;

Preso atto che:

- l'ANCI, al fine di voler supportare i Comuni in questa importante prima fase di attuazione del Contratto, in data 14/9/2018, ha elaborato uno schema di contratto integrativo triennale, che costituisce una traccia ragionata per la sua definizione, in tutti i diversi aspetti applicativi degli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. e che ha perciò necessità di un approfondimento in tutti i suoi aspetti;
- il Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) dovrà avere una validità triennale, il che comporta un'analisi e valutazione dettagliata dei diversi istituti contrattuali, specialmente per quelli di nuova istituzione o che modificano radicalmente quelli esistenti;

Dato atto che questo Comune ha sottoscritto il C.C.D.I. per la parte economica anno 2021 e ritenuto necessario, formulare le linee di indirizzo agli uffici e alla delegazione trattante di parte pubblica, sia per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per la parte variabile 2022, che per la conduzione della contrattazione decentrata;

Dato atto che:

- il D. Lgs n. 75/2017, ha introdotto numerose modifiche al D. Lgs n. 165/2001, in particolare per quanto riguarda: l'organizzazione e la programmazione del personale; gli incarichi esterni; l'incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi, tali modifiche sono valide a partire dagli incarichi conferiti dopo il 1/1/2018, le stabilizzazioni, le progressioni di carriera, il lavoro flessibile, la contrattazione e le relazioni sindacali, il procedimento disciplinare e le assenze;
- per quanto riguarda la contrattazione decentrata integrativa, disciplinata dall'art. 40 del D. Lgs

165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, la stessa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3; la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;

- il comma 2 dell'art. 23 del predetto D. Lgs. ha disposto che a decorrere dal 1/1/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo relativo all'anno 2016. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato;
- l'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. 21/05/2018, il quale prevede che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo C.C.N.L., deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 8, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, il quale prevede: "1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale";

Dato atto che:

- questa Amministrazione Comunale, ha approvato, con deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 14/12/2021, il programma triennale del fabbisogno di personale 2022-2023-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 11.01.2022, è stato approvato il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi performance per il triennio 2022-2024, e obiettivi di accessibilità e sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/10/2021, è stata approvata la relazione sulla performance per l'anno 2020;
- con deliberazione del C.C. n.31 del 29.12.2021, il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2022-2023-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.2021, è stato approvato il bilancio unico di previsione 2022-2023-2024;
- sulla base degli atti assunti e dei vincoli di spesa dettati dalla normativa vigente, si ritiene che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del C.C.N.L. 12/5/2018, nella parte variabile del trattamento accessorio possa essere incrementato:
  - a) per una quota del 1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell'art. 67, comma 4 del C.C.N.L. 21/5/2018;
  - b) della quota, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), del C.C.N.L., delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
  - c) della quota di cui all'art. 67 comma 3, lett. e), degli eventuali risparmi dell'anno precedente, derivanti a consuntivo dall'applicazione del lavoro straordinario;

- d) dalle economie derivanti dalle risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del C.C.N.L.;
- e) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

Ritenuto opportuno fornire alcune linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione e la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2022-2023-2024 e, per la destinazione delle risorse decentrate 2022, e agli uffici per la costituzione della parte variabile del fondo per il trattamento accessorio;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità definita nello schema di Decreto attuativo concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno, e di cui si dovrà tenere conto nella costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del T.U. del 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, e contabile del Responsabile del servizio finanziario.

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di dare mandato alla Delegazione Trattante di parte pubblica di dar corso ad una nuova sessione negoziale finalizzata alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo valido per il triennio 2022 - 2024, fermo restando:
  - a) di dare nuovo inizio al percorso di valorizzazione e crescita professionale del personale dipendente mediante definizione dei nuovi criteri per l'attribuzione di progressioni orizzontali, purché le stesse consentano di premiare solo i dipendenti effettivamente

meritevoli di un riconoscimento maggiore, in virtù della professionalità, competenze da loro possedute. Le progressioni orizzontali devono interessare proporzionalmente la consistenza organica di ciascuna categoria e servizio, nel triennio 2022-2023-2024;

- b) di definire la percentuale massima di risorse per il premio individuale nel 30% del valore medio dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;
  - c) che per i singoli istituti contrattuali novellati dalla stipula del contratto nazionale di lavoro, si demanda alla delegazione trattante la ricerca di un'intesa con le OO.SS., nel limite delle risorse disponibili, che contempli le esigenze e le peculiarità delle singole fattispecie di lavoratori con la necessità di garantire una corretta remunerazione della professionalità soggetta a condizioni di lavoro psico-fisiche particolarmente gravose;
  - d) che in riferimento al personale della Polizia Locale, al quale il contratto nazionale ha dedicato una specifica sezione, mediante l'istituzione di distinte indennità, sia riguardo alla tipologia di lavoro svolto, sia per le responsabilità assunte, sarà da ricercare un'intesa che contempli una remunerazione dei lavoratori che svolgono effettivamente attività esterna e il riconoscimento delle responsabilità assunte dal personale connesse al grado rivestito;
- 3) Di fornire agli uffici, ai fini della determinazione del fondo per il trattamento accessorio per la parte variabile anno 2022, i seguenti indirizzi:
- a) per la quota del 1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell'art. 67, comma 4 del C.C.N.L. 21/5/2018;
  - b) della quota, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), del C.C.N.L., delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
  - c) della quota di cui all'art. 67 comma 3, lett. e), degli eventuali risparmi dell'anno precedente, derivanti a consuntivo dall'applicazione del lavoro straordinario;
  - d) dalle economie derivanti dalle risorse residue non integralmente utilizzate nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del C.C.N.L.;
  - e) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- 4) Di dare atto che l'ammontare del fondo 2022, troverà copertura al titolo I della spesa corrente, macroaggregato "redditi da lavoro dipendente", del bilancio di previsione triennale 2022 - 2024, annualità 2022;
- 5) Di dare atto che nella costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate 2022, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'[articolo 23](#), comma 2, del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), sarà adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a

riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, utilizzando pertanto il concetto del c.d. "valore medio pro capite" quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente;

- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, per il prescritto parere al quale sarà altresì richiesta la certificazione in ordine alla compatibilità economico - finanziaria dell'accordo che dovrà essere sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle OO.SS., a conclusione delle trattative;
- 7) Di dare atto che la presente delibera potrà subire le modifiche necessarie a dare attuazione al nuovo C.C.N.L. in fase di sottoscrizione;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
BREUSA Danilo Stefano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
CARPINELLI d.ssa Pia

---